

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO N. 9/2012

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO COMUNE DI ATENEO

LE PARTI

CONCORDANO

E' approvato il **REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO COMUNE DI ATENEO**

Art.1

1. Il fondo comune viene costituito annualmente sommando tutte le quote acquisite in virtù delle varie attività completate, rendicontate e liquidate nel corso del medesimo "anno di riferimento". Il Tavolo della Contrattazione Decentrata viene preventivamente informato sull'ammontare del fondo.

Art.2

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "tetto massimo" di ciascun dipendente un compenso pari al 50% della propria retribuzione annua lorda;
2. Si definiscono "aventi diritto" tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato in servizio presso l'Ateneo che, nell'anno di riferimento del fondo, hanno percepito, indipendentemente dalla competenza (criterio di cassa), compensi derivanti dalla partecipazione diretta ad attività istituzionali di Ateneo, diverse da quelle finanziate tramite il fondo accessorio ex art. 87, per un importo complessivo inferiore al tetto massimo.

Art.3

3. Il fondo comune viene ripartito annualmente tra tutti gli "aventi diritto" del personale tecnico-amministrativo, nel mese di giugno dell'anno seguente a quello di riferimento del fondo.
4. Nella ripartizione del fondo non si tiene in considerazione la categoria di appartenenza del dipendente, perché le quote pro-capite sono ripartite uniformemente a tutti gli aventi diritto.

Art.4

1. L'importo teorico pro-capite spettante ai singoli dipendenti (*quota teorica*) si ottiene, in prima istanza, dividendo l'ammontare complessivo del fondo per i giorni di effettiva presenza in servizio nell'anno di riferimento del fondo, calcolata sulla base:
 - a. di 365 giorni per i dipendenti a tempo pieno;
 - b. della percentuale di presenza per i dipendenti part-time.

BA

UOT

Luca Hoff

Luca Hoff

FF


1
Luca Hoff

Luca Hoff

2. Ai fini del calcolo della quota pro-capite teorica sono esclusi i giorni di assenza per:
- ferie;
 - riposo compensativo;
 - infortuni dovuti a causa di servizio;
 - astensione obbligatoria per maternità;
 - malattia dei figli con meno di tre anni, fino a 30 giorni;
 - donazione di sangue e/o midollo;
 - gravi patologie collegate all'effettuazione di terapie che per loro natura e modalità di svolgimento possono essere temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente (art. 35 c. 14 CCNL 2006-2009), previo presentazione di certificato medico emesso da Struttura Pubblica.
3. In seconda istanza, la quota teorica è rideterminata, proporzionalmente ai compensi percepiti, secondo la formula:
- $$\text{Quota individuale} = \left(1 - \frac{\text{somma dei compensi per attività svolte}}{\text{tetto massimo}}\right) \times \text{quota teorica}$$
4. Tutte le economie ottenute dai conteggi di cui al comma 3 verranno ridivise in parti uguali a tutti gli aventi diritto, che non abbiano superato il tetto massimo.

L'Aquila, 10.12.2012


IL RETTORE




F.L.C. – C.G.I.L.




IL DELEGATO DEL RETTORE



CISL – UNIVERSITA'




BA





IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



UIL RUA



SNALS

UGL

R.S.U.

